



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER IL TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SEDE DI BOLZANO
nell'Adunanza del 21 ottobre 2025
composta dai Magistrati:

Stefania FUSARO	Presidente
Alessandro PALLAORO	Consigliere
Maria Teresa WIEDENHOFER	Consigliere
Stefano NATALE	Consigliere
Tamara LOLLIS	Primo Referendario

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di controllo della Corte dei conti;

VISTO l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, recante norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto e, in particolare, l'art. 2-bis, recante "Competenze della Corte dei conti in materia di contratti collettivi del personale";

VISTO l'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale;

VISTO l'art. 11, c. 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento delle funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

VISTA la legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 21 settembre 2005, n. 7, recante il nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – aziende pubbliche di servizi alla persona;

VISTA la legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 3 maggio 2018, n. 2, recante il codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige;

VISTA la legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 marzo 1991, n. 7, recante ordinamento delle comunità comprensoriali;

VISTA la legge della Provincia autonoma di Bolzano 30 aprile 1991, n. 13, recante riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, l'art. 47;

VISTO l'art. 11, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 maggio 2015, n. 6, recante ordinamento del personale della Provincia;

VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n. 787 del 7 ottobre 2025, recante *“Autorizzazione alla sottoscrizione del contratto collettivo intercompartimentale per il triennio 2025-2027”*, trasmessa, unitamente ad una serie di allegati, al fine della prevista certificazione, con nota del Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano del 9 ottobre 2025 (acquisita al protocollo di questa Sezione di controllo in pari data al n. 1287);

VISTA la nota in data 10 ottobre 2025 del Magistrato istruttore, indirizzata al Segretario generale della Provincia, agli esperti designati dalla Provincia e al Collegio dei revisori della Provincia, secondo quanto previsto dall'art. 2-bis del d.P.R. n. 305/1988, nella quale sono state formulate richieste istruttorie, assegnando il termine del 15 ottobre 2025 per la relativa risposta;

VISTA le note di risposta di data 15 e 17 ottobre 2025 degli Esperti designati;

VISTI tutti i documenti agli atti;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 18/2025, che convoca il Collegio della Sezione di controllo di Bolzano per la data odierna;

SENTITI i relatori Consiglieri Alessandro Pallaoro e Stefano Natale;

DELIBERA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 2-*bis* del d.P.R. n. 305/1988, di rilasciare positiva certificazione per l'ipotesi di "Contratto collettivo intercompartimentale per il triennio 2025-2027, in esame - di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 787 del 7 ottobre 2025, recante *"Autorizzazione alla sottoscrizione del contratto collettivo intercompartimentale per il triennio 2025-2027"* - secondo quanto illustrato nelle osservazioni e raccomandazioni contenute nell'unito rapporto di certificazione che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

ORDINA

la trasmissione della presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante l'allegato rapporto di certificazione, al Presidente e al Segretario generale della Provincia autonoma di Bolzano e all'Agenzia provinciale per le relazioni sindacali.

Così deliberato in Bolzano, nella Camera di consiglio del 21 ottobre 2025.

I RELATORI
Alessandro PALLAORO
f.to digitalmente

IL PRESIDENTE
Stefania FUSARO
f.to digitalmente

Stefano NATALE
f.to digitalmente

Depositata in segreteria

IL DIRIGENTE
Aldo PAOLICELLI
f.to digitalmente

RAPPORTO DI CERTIFICAZIONE

IPOTESI DI “CONTRATTO COLLETTIVO INTERCOMPARTIMENTALE PER IL TRIENNIO 2025 – 2027” – APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 787 del 7 ottobre 2025.

1. Premessa

L'art. 2-bis (recante *“Competenze della Corte dei conti in materia di contratti collettivi del personale”*) del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, come introdotto dall'art. 1 del d.lgs. 31 luglio 2023, n. 113 ed entrato in vigore il 31 agosto 2023, prevede quanto segue: *“1. Per le finalità dell'articolo 11, comma 4, lettera f), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le sezioni di controllo della Corte dei conti aventi sede a Trento e a Bolzano certificano che la quantificazione dei costi dei contratti collettivi del personale a ordinamento regionale e provinciale sia compatibile con gli strumenti di programmazione e di bilancio regionali o provinciali, previa valutazione dell'attendibilità dei costi quantificati. Per ciascuna certificazione contrattuale le predette sezioni possono richiedere elementi istruttori e di valutazione a esperti designati, con oneri a proprio carico, dalla Regione o da ciascuna Provincia autonoma, d'intesa con la competente sezione di controllo della Corte dei conti, oppure al collegio dei revisori dei conti istituito presso i medesimi enti. Decorso quindici giorni dalla trasmissione delle ipotesi di accordo la certificazione si intende effettuata e il contratto può essere definitivamente sottoscritto. 2. In caso di certificazione non positiva le parti contrattuali non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo e assumono le iniziative necessarie per adeguare la quantificazione dei costi contrattuali ai fini della certificazione, riattivando la procedura prevista dal comma 1. Nel caso in cui la certificazione non positiva sia limitata a singole clausole contrattuali l'ipotesi può essere sottoscritta definitivamente, ferma restando l'inefficacia delle clausole contrattuali non positivamente certificate”*.

La relazione illustrativa al decreto legislativo n. 113/2023, predisposta dalla Commissione paritetica di cui all'art. 107 dello Statuto di autonomia, evidenzia che la disposizione si ricollega *“al modello disciplinato dalla normativa nazionale per il personale che ricade nell'ambito di applicazione diretta del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”* e che la norma *“tiene conto del parere n. 2/2023/CONS espresso dalla Sezioni riunite della Corte dei conti nell'Adunanza del 30 gennaio 2023”*.

Giova ricordare che, ai sensi dell'art. 117, lett. l), della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n. 3/2001, lo Stato ha competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento civile; inoltre, l'art. 10 della citata legge costituzionale prevede che *“Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite”*.

Secondo le disposizioni dello Statuto di autonomia la materia dell'ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto è una competenza legislativa primaria delle Province autonome di Trento e di Bolzano, da esercitarsi *"In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali - tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali - nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica"* (cfr. artt. 4 e 8 dello Statuto).

Con particolare riguardo agli enti locali della Regione, l'art. 171 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige), prevede che la *"contrattazione collettiva è provinciale e decentrata e regola la determinazione dei diritti e degli obblighi pertinenti al rapporto di lavoro nonché le materie relative alle relazioni sindacali"*.

Ai sensi dell'art. 35 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, recante il nuovo ordinamento delle istituzioni di assistenza e beneficenza *"La contrattazione collettiva è a livello provinciale; essa si svolge (...) per la provincia di Bolzano nell'ambito del contratto del personale e della dirigenza del contratto collettivo di intercomparto e del contratto collettivo di comparto dei comuni, comunità comprensoriali e APSP"*.

La Provincia autonoma di Bolzano, nell'ambito del sistema territoriale integrato di propria competenza, ai sensi dell'art. 79 dello Statuto di autonomia, garantisce, secondo quanto previsto dall'art. 2, c. 3, della l.p. 16 novembre 2017, n. 18, *"l'adequazione delle dotazioni organiche e strumentali, e in generale delle risorse dei Comuni"* al fine dell'ottimale svolgimento delle funzioni e dei servizi a essi attribuiti, tenendo conto delle forme di collaborazione intercomunale (cfr. anche l.p. 14 febbraio 1992, n. 6, che prevede all'art. 2 specifiche disposizioni in materia di finanza locale e, al comma 1 appositi accordi finanziari *"tra il/la Presidente della Provincia ed una rappresentanza dei comuni"*).

La disciplina di riferimento dispone che mezzi finanziari della Provincia autonoma di Bolzano siano messi a disposizione, per lo svolgimento delle relative funzioni alle sette Comunità comprensoriali istituite in ambito provinciale e, per il territorio del comune capoluogo, per il tramite del Comune medesimo, all'Azienda Servizi Sociali di Bolzano (cfr., in particolare, l'art. 9, della l.p. 20 marzo 1991, n. 7 che rinvia all'art. 2 della citata l.p. n. 6/1992), nonché alle Aziende pubbliche di servizi alla persona della provincia (cfr., in particolare, l'art. 19 della l.p. 30 aprile 1991, n. 13, nonché l'art. 50, c. 4, dell'allegato A alla deliberazione della Giunta provinciale n. 888 del 22 ottobre 2024).

Si rileva che la l.p. 19 maggio 2015, n. 6 contiene l'ordinamento del personale della Provincia. In particolare, l'art. 3 disciplina il rapporto di lavoro del personale della Provincia, degli enti pubblici da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria o delegata della Provincia medesima; l'art. 4 concerne i relativi contratti collettivi; gli artt. 5, 6 e 7 regolamentano il procedimento di contrattazione collettiva e l'interpretazione autentica dei contratti.

Nello specifico, l'art. 4, c. 6, della richiamata normativa dispone che in sede di rinnovo dei contratti e di determinazione del trattamento economico *“costituiscono punti salienti della contrattazione: a) la salvaguardia del potere di acquisto delle retribuzioni, tenendo conto delle tendenze generali dell'economia e del mercato del lavoro nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali; b) l'orario di lavoro, tenendo conto del principio di promozione della conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro dei dipendenti realizzata attraverso la modalità del lavoro agile e del lavoro a tempo parziale, anche con modalità pluriennali; c) il requisito del bilinguismo o del trilinguismo; d) un maggiore e più trasparente collegamento del trattamento economico alla produttività individuale e di gruppo; e) la garanzia di un trattamento economico uniforme del personale degli enti di cui all'articolo 1, nei limiti stabiliti dalla contrattazione collettiva intercompartimentale”*.

Ulteriormente si osserva che le norme sulla dirigenza del sistema pubblico provinciale e sull'ordinamento dell'Amministrazione provinciale sono contenute nella l.p. 21 luglio 2022 n. 6, legge che ha istituito la dirigenza del sistema pubblico provinciale, escluse la dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del servizio sanitario provinciale e la dirigenza delle scuole a carattere statale (cfr. art. 1, c.1).

Il secondo comma dell'art. 4 della l.p. n. 6/2015 definisce il contratto collettivo intercompartimentale quale *“contratto quadro per il personale degli enti”*, escluso il personale insegnante, dirigente e ispettivo delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado della Provincia che resta oggetto di distinte contrattazioni. Peraltro, con specifico riferimento alla dirigenza sanitaria, la Relazione illustrativa ricorda che, ai sensi del comma 1, dell'articolo unico del Contratto collettivo provinciale per il personale dell'Area di contrattazione della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario provinciale del 6 dicembre 2016 *“A decorrere dal 1° luglio 2016, al personale dell'area contrattuale della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Provinciale sono riconosciuti i futuri aumenti generali della retribuzione, previsti dal contratto collettivo intercompartimentale”*.

In relazione a tale rinvio dinamico, rispetto ad un Comparto quale quello dell'area della dirigenza sanitaria che si caratterizza per peculiari specificità, si richiama anche quanto raccomandato dall'Organismo di valutazione della Provincia in ordine alla necessità di valutare l'opportunità di disciplinare complessivamente *“il trattamento economico relativo alla qualifica unica della dirigenza sanitaria nell'ambito di un'area di contrattazione della sanità”* (cfr. del. n. 12/2023/SCBOLZ/CCR). Analoghe considerazioni valgono anche per il secondo comma del risalente citato contratto, il quale prevede che *“al personale è estesa anche la disciplina dei contratti collettivi intercompartimentali che non riguardano materie specifiche disciplinate dai rispettivi contratti d'area”*.

Sotto un profilo generale vengono in esame, altresì, le disposizioni previste nel contratto collettivo provinciale sottoscritto in data 13 aprile 1999 per quanto attiene alla disciplina della rappresentatività sindacale nella contrattazione intercompartimentale e compartimentale, nonché

nella deliberazione della Giunta della Provincia autonoma di Bolzano n. 3288 del 13 agosto 1999. Quest'ultima deliberazione, sulla base dell'accordo quadro, sottoscritto il 12 dicembre 1996, concernente le relazioni tra la Provincia, il Consorzio dei comuni, le Aziende speciali delle unità sanitarie locali, l'Associazione per le case di riposo, le Aziende di cura e soggiorno delle città di Bolzano e Merano e le organizzazioni sindacali, prevede i seguenti 6 Comparti di contrattazione: 1. Comparto del personale dell'Amministrazione provinciale; 2. Comparto del personale dei comuni, delle case di riposo per anziani e delle comunità comprensoriali; 3. Comparto del personale del Servizio sanitario; 4. Comparto del personale dell'Istituto per l'edilizia sociale; 5. Comparto del personale delle Aziende di soggiorno e turismo di Bolzano e Merano; 6. Comparto del personale insegnante, direttivo ed ispettivo delle scuole elementari e secondarie di primo e secondo grado. Inoltre, ai sensi del comma 8 dell'articolo 4 della l.p. n. 6/2015 *“vengono previste apposite aree di contrattazione per il personale dirigenziale in generale, nonché specificamente per la dirigenza scolastica e per la dirigenza medica e veterinaria”*.

Nello specifico, l'Agenzia provinciale per le relazioni sindacali della PAB, con deliberazione n. 1 in data 6 maggio 2025, ha accertato ed approvato la rappresentatività delle organizzazioni sindacali per la contrattazione collettiva dell'anno 2025.

La richiamata normativa e la disciplina contrattuale, concernente gli aspetti giuridici ed economici relativamente ai *“rapporti di lavoro del personale della Provincia di Bolzano e degli enti pubblici da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria o delegata della Provincia”*, si colloca nel contesto delle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui al d.lgs. n. 165/2001 (cfr., in particolare, il terzo comma dell'art. 1 del decreto, secondo il quale *“I principi desumibili dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e dall'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresì, per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica”*).

Giova, al riguardo, evidenziare che, secondo quanto previsto dall'art. 40, c. 3, del d.lgs. n. 165/2001, la durata dei contratti deve essere stabilita in modo che vi sia coincidenza tra la vigenza della disciplina giuridica e di quella economica (cfr. anche *ex plurimis*, la del. n. 46/2025/SCBOLZ/CCR, di certificazione del contratto collettivo intercompartimentale di chiusura del triennio 2022-2024).

Con riferimento all'esercizio della funzione in oggetto – che la Corte dei conti svolge entro quindici giorni dalla trasmissione delle ipotesi di contratto, fermo restando che, come precisato dall'art. 47, c. 9, del d.lgs. n. 165/2001, dal computo dei termini sono esclusi i giorni considerati per legge festivi, nonché il sabato - le Sezioni riunite della Corte dei conti, nella deliberazione n. 7/SSRRCO/CCN/22 del 4 maggio 2022, hanno osservato che detta competenza riguarda in particolare: a) l'attendibilità delle quantificazioni volte a definire l'effettiva entità dei costi contrattuali (diretti e indiretti) in

termini di razionalità e congruità della metodologia usata per le stime; b) la compatibilità finanziaria degli oneri in termini della loro copertura e sostenibilità con le risorse allocate negli stanziamenti di bilancio; c) la compatibilità economica degli incrementi retributivi rispetto agli obiettivi di finanza pubblica desunti dagli strumenti di programmazione economico-finanziaria in materia di politica sui redditi da lavoro pubblico dipendente (cfr., inoltre, con particolare riguardo all'ordinamento della Provincia autonoma di Bolzano e della Regione Trentino-Alto Adige Südtirol il parere n. 2/2023/CONS del 13 febbraio 2023, che precisa trattarsi di un *"controllo finalizzato a prevenire squilibri di bilancio, che potrebbero negativamente incidere sulla integrità della complessiva finanza pubblica ..."*).

Punto di riferimento per le modalità del peculiare controllo è costituito dal *"Rapporto generale di certificazione"*, approvato dalle Sezioni riunite in sede referente della Corte dei conti, con deliberazione n. 17/REF/DEL/98. A tal riguardo, si rileva che nell'ambito della certificazione la Corte dei conti *"è chiamata a soffermarsi sui soli aspetti attinenti ai riflessi di ordine economico-finanziario delle clausole contrattuali, poiché il ruolo assegnatole non consente valutazioni riguardanti la intrinseca legittimità delle specifiche clausole negoziali pattuite dalle parti, essendo rimesse queste ultime alla responsabilità esclusiva delle politiche contrattuali e della loro gestione."* (cfr. delibera delle Sezioni riunite in sede referente n. 12/2000/C.L.).

Giova, poi, ricordare che la sentenza n. 89/2023 della Corte costituzionale ha affermato come *"ai limitati fini dell'art. 1 della L. Cost. n. 1 del 1948 e dell'art. 23 della L. n. 87 del 1953, la funzione svolta dalla Corte dei conti nell'ambito del procedimento attinente alla certificazione di compatibilità dei costi dei contratti collettivi può dunque essere ricondotta a quella giurisdizionale, e quindi, in tale ambito, al giudice contabile va riconosciuta legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale, in riferimento ai parametri finanziari di cui agli artt. 81, 97, primo comma, e 119, primo comma, Cost., posti a tutela degli equilibri economico finanziari"*.

2. L'ipotesi di contratto in esame

Con nota del Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano del 9 ottobre 2025, acquisita al protocollo di questa Sezione di controllo, in pari data, al n. 1287, è stata trasmessa al fine della prevista certificazione la deliberazione della Giunta provinciale n. 787 del 7 ottobre 2025, di approvazione dell'unita ipotesi di *"Contratto collettivo intercompartimentale per il triennio 2025-2027"*, unitamente ad una serie di documenti e tabelle.

A seguito di richiesta istruttoria del 10 ottobre 2025 gli Esperti, hanno trasmesso, in data 15 e 17 ottobre 2025, l'ipotesi di contratto debitamente sottoscritta nonché ulteriori tabelle debitamente firmate.

L'ipotesi di contratto è riferita al triennio contrattuale 2025-2027 e riconosce, a partire dal 1° gennaio 2025, un aumento strutturale delle retribuzioni (cfr., *infra*, paragrafo 3), considerando l'inflazione registrata a livello provinciale nel periodo 2022-2024. Giova ricordare, in proposito che, con la

contrattazione riferita a quest'ultimo triennio, erano stati riconosciuti esclusivamente emolumenti a titolo di *una tantum* (cfr. l'art. 7 del *"Primo accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo intercompartimentale per il triennio 2022-2024"*, l'art. 3 del *"Rinnovo del contratto collettivo intercompartimentale per il triennio 2022-2024"* e l'art. 3 del *"Contratto collettivo intercompartimentale chiusura triennio 2022-2024"*; contratti certificati da questa Sezione, rispettivamente, con le deliberazioni nn. 12/2023/SCBOLZ/CCR, 36/2024/SCBOLZ/CCR e 46/2025/SCBOLZ/CCR).

Prima di procedere con l'esame dell'ipotesi di contratto, si osserva che, pur dopo l'entrata in vigore della l.p. 14 ottobre 2024, n. 8 (che ha eliminato le preliminari verifiche sui contratti collettivi da parte dell'Organismo di valutazione della Provincia), permangono, a carico dell'Ente, le necessarie valutazioni in ordine alla legittimità di ogni proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione della Giunta provinciale da parte del Direttore di ripartizione competente, tenuto all'apposizione del visto *"per la legittimità"*, secondo quanto previsto dall'art. 13 (responsabilità tecnica, contabile e amministrativa) della l.p. 22 ottobre 1993, n.17.

Nel dettaglio, la delibera autorizzatoria del contratto all'esame (n. 787/2025), reca i seguenti visti: per la *"regolarità tecnica"*, per la *"legittimità"* e per la *"corrispondenza alla strategia approvata, alle risorse previste e alle indicazioni fornite con il Piano integrato di attività e organizzazione"* da parte del Direttore del Dipartimento Europa, Lavoro e Personale e per la *"regolarità contabile"* da parte del Direttore dell'Ufficio spese della Provincia.

In occasione di precedenti certificazioni (cfr. deliberazione n. 19/2024/SCBOLZ/CCR), il Segretario generale della Provincia ha già chiarito a questa Sezione che la deliberazione di Giunta, può essere firmata, dal medesimo dirigente *"più volte"* (...) *sia per regolarità tecnica, sia per legittimità, sia per conformità ai piani e alla performance. Rientra infatti nelle sue prerogative assumersi i diversi profili di responsabilità in caso di assenza o impedimento degli altri dirigenti"*.

Ciò posto, nel premettere che l'odierna certificazione non può comportare valutazioni implicite in ordine a pregressi contratti collettivi non certificati, anche se richiamati nell'ipotesi contrattuale all'esame, in quanto, anteriormente al 31 agosto 2023 i contratti non erano sottoposti alla certificazione da parte di questa Sezione (in tal senso anche la Sezione di controllo di Trento, del. n. 55/2022/CCLS), di seguito si illustra una sintesi del contenuto dell'ipotesi di contratto in esame (*infra* paragrafo 3). Nel corso della presente analisi, vengono poi, illustrate le valutazioni della Sezione concernenti: a) l'attendibilità dei costi quantificati (*infra* paragrafo 4); b) la compatibilità finanziaria degli oneri con gli strumenti di programmazione e di bilancio provinciali (*infra* paragrafo 5); c) la compatibilità economica degli incrementi con gli strumenti di programmazione e di bilancio provinciali (*infra* paragrafo 6).

3. Obiettivi programmatici per la contrattazione e sintesi dell'ipotesi di contratto collettivo

Gli obiettivi programmatici e le direttive per la contrattazione collettiva in esame sono stati approvati dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 655 del 26 agosto 2025.

In particolare, con la citata deliberazione giuntale n. 655 (recante: *“Definizione di obiettivi programmatici per la contrattazione collettiva a livello intercompartimentale per il triennio 2025-2027”*), l’Agenzia provinciale per le relazioni sindacali è stata incaricata di siglare un’ipotesi di contratto collettivo in base ad obiettivi programmatici che comprendano i punti di seguito testualmente elencati: *“la negoziazione di un aumento strutturale del trattamento retributivo a partire dal 01/01/2025, con riferimento all’inflazione relativa al periodo 2022-2024 e con importi risultanti da percentuali più alte per qualifiche funzionali più basse e più esposte alla perdita del potere d’acquisto; l’introduzione nel contratto collettivo intercompartimentale del 12 febbraio 2008 di un nuovo elemento retributivo denominato «incentivo»; la previsione di una disciplina quadro per i seguenti incentivi: per gli incentivi delle funzioni tecniche disciplinati dall’articolo 45 del d.lgs. n. 36/2023 (nel contratto collettivo intercompartimentale da denominare «incentivi appalti»); l’introduzione nel contratto collettivo intercompartimentale del 12 febbraio 2008 di un nuovo elemento retributivo denominato «incentivi per attività altamente specializzate»: questi incentivi dovranno riguardare ambiti predefiniti che non rientrano già nell’ambito di applicazione degli incentivi appalti, che sostituiscono l’indennità libero professionale e che, se del caso, potranno avere un ambito applicativo più ampio rispetto alla precedente indennità libero professionale; l’abrogazione dell’indennità libero professionale e la previsione di una disciplina transitoria per le attività in corso; la previsione di una misura massima per l’ottenimento di un tipo di incentivo, nonché per il cumulo dei due tipi di incentivi o degli incentivi con indennità. In parziale modifica dell’articolo 8, comma 2, della «Disciplina per la corresponsione degli incentivi appalti ai sensi dell’articolo 45 del d.lgs. n. 36/2023» della delibera n. 427 del 4 giugno 2024, la misura massima per l’acquisizione di incentivi appalti, anche in caso di cumulo con gli incentivi per attività altamente specializzate e/o indennità, non può superare il cento per cento – calcolato anche su un valore medio di più anni – del trattamento fondamentale iniziale della qualifica funzionale di appartenenza, composto da stipendio e I.I.S.; l’introduzione nel contratto del congedo straordinario per le vittime di violenza di genere (articolo 24 del decreto legislativo del 15 giugno 2015, n. 80) nonché per gli atleti e le atlete della categoria del più alto livello tecnico-agonistico come definito dal Comitato italiano Paralimpico (art. 28-bis del decreto legislativo del 28 febbraio 2021, n. 36); la precisazione, ai fini di chiarezza interpretativa, dunque senza modifica sostanziale e senza costi aggiuntivi, di disposizioni riguardanti il congedo parentale”*.

Ciò posto, l’ipotesi di contratto collettivo all’esame consta di 14 articoli: art. 1) *“Ambito di applicazione”*, art. 2) *“Durata e decorrenza”*, art. 3) *“Aumento della retribuzione dal 1 gennaio 2025”*, art. 4) *“Effetti dell’aumento dell’indennità integrativa speciale su altri elementi retributivi”*, art. 5) *“Elementi retributivi dello stipendio”*, art. 6) *“Incentivi appalti”*, art. 7) *“Incentivi per attività altamente specializzate”*, art. 8) *“Cumulo di incentivi e indennità”*, art. 9) *“Congedo straordinario retribuito per le Vittime di violenza di genere”*, art. 10) *“Congedo straordinario retribuito per atleti e atlete della categoria del più alto livello*

tecnico-agonistico come definito dal Comitato italiano Paralimpico”, art. 11) “Modalità di fruizione del congedo parentale e preavviso”, art. 12) “Permesso per motivi educativi”, art. 13) “Abrogazioni”, art. 14) “Sospensione dell’esecuzione del contratto”.

All’ipotesi di contratto è stata allegata la *“Relazione sui costi e sulla compatibilità economica del contratto collettivo”*, redatta, in data 26 settembre 2025, dall’Agenzia provinciale per le relazioni sindacali.

Quanto al contenuto contrattuale, agli artt. 1 e 2, sono disciplinati, rispettivamente, l’ambito di applicazione, la durata e la decorrenza dell’ipotesi di contratto che riguarda i seguenti 5 comparti: a) Amministrazione provinciale; b) Comuni, Residenze per anziani e Comunità comprensoriali; c) Servizio sanitario provinciale; d) Istituto per l’edilizia sociale; e) Azienda di soggiorno e turismo di Bolzano e Azienda di soggiorno, cura e turismo di Merano.

Nell’art. 3 è previsto un aumento strutturale delle retribuzioni, in misura media dichiarata del 12,35 per cento, a partire dal 1° gennaio 2025, mediante la rideterminazione dell’indennità integrativa speciale annua lorda. Il relativo nuovo ammontare è distinto per singola qualifica funzionale, dalla prima alla nona, oltre al personale docente provinciale e alla qualifica unica della dirigenza sanitaria. In particolare, la documentazione trasmessa evidenzia incrementi percentuali che si collocano fra il 10,07 per cento per la nona qualifica funzionale e il 15,14 per cento per la prima qualifica funzionale, per il personale docente provinciale sono dell’8,45 per cento, per la dirigenza sanitaria dell’11,41 per cento. La percentuale di incremento medio ponderato, in base al numero di FTE (*full time equivalent*) di ogni ente, è indicata nel 12,60 per cento.

L’aumento fa seguito alla sottoscrizione di una *“Lettera di intenti”* di data 15 aprile 2025, da parte del Presidente della Provincia, dall’Assessora competente, dal Presidente della Agenzia provinciale per le relazioni sindacali e dalle Organizzazioni sindacali, con la quale sono stati concordati oltre agli obiettivi per la chiusura del triennio contrattuale 2022-2024, anche quelli per il triennio all’esame.

All’art. 4 viene previsto che gli effetti dell’aumento strutturale sugli altri elementi retributivi decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione del contratto e, solamente, con riferimento alle prestazioni rese dopo tale data.

I commi 2 e 3 dell’art. 4, specificano, in particolare, che resta in vigore l’art. 12 del contratto collettivo della dirigenza sanitaria del 18 dicembre 2024 ai sensi del quale l’indennità di risultato è *“calcolata, tra l’altro, sull’indennità integrativa speciale”*. Inoltre, dispone che l’incremento di cui all’art. 3 dell’ipotesi di contratto, non viene preso in considerazione per il calcolo dell’integrazione del trattamento pensionistico di cui all’art. 46 della l.p. n. 6/2015, prevista solo per alcune determinate categorie di personale.

Negli artt. da 5 a 12 vengono apportate modifiche al *“Contratto collettivo intercompartimentale per il periodo 2005-2008 per la parte giuridica e per il periodo 2007-2008 per la parte economica”*. In particolare, l’art. 5 introduce tra gli elementi retributivi dello stipendio la voce *“incentivi”*.

Gli artt. 6 e 7 recano, rispettivamente, disposizioni quadro in materia di *“Incentivi appalti”* e di *“Incentivi per attività altamente specializzate”* i cui ambiti vengono analiticamente previsti nel comma 1 dell’articolo 80 *ter* del citato contratto collettivo di intercomparto 2005-2008, di nuova definizione. In particolare, l’art. 6 rinvia ai contratti di comparto la disciplina della corresponsione degli incentivi alle funzioni tecniche.

È previsto, fra l’altro, che le attività remunerate dagli incentivi citati *“non possono essere ulteriormente retribuite con emolumenti previsti in qualsiasi forma per lo stesso personale e per le medesime attività dai contratti collettivi “e che gli incentivi “(...) non possono superare il 100 per cento del trattamento fondamentale iniziale della qualifica funzionale di appartenenza, composto da stipendio e I.I.S.”.*

Con specifico riferimento agli *“Incentivi per attività altamente specializzate”* è stabilito nel comma quarto dell’art. 7 un rinvio alla successiva contrattazione di comparto per la definizione delle *“singole attività da ritenere altamente specializzate e i parametri per la determinazione dei rispettivi incentivi, che devono tenere conto dei criteri di complessità, entità e difficoltà dei progetti e delle attività altamente specializzate nonché del grado di responsabilità ad essi collegato”*.

All’art. 8 è stabilita la misura massima del cumulo tra l’aumento individuale dello stipendio, gli incentivi appalti, gli incentivi per attività altamente specializzate e le indennità di cui agli artt. 82, 83, 84 e 87 del citato contratto intercompartimentale 2005-2008.

Negli artt. 9 e 10 sono espressamente previsti, anche a livello provinciale, due ulteriori casi di congedo straordinario retribuito, già disciplinati dalla normativa statale.

Trattasi, in particolare, del congedo per violenza di genere (cfr. art. 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 e ss.mm.ii.) introdotto retroattivamente a partire dal 1° gennaio 2025 e di quello a beneficio di coloro che rientrano tra gli *“(…) atleti e atlete della categoria del più alto livello tecnico-agonistico come definito dal Comitato italiano Paralimpico”* (cfr. art. 28-bis del d.lgs. n. 36/2021, importo anticipato dalla Provincia e rimborsato dallo Stato).

Gli artt. 11 e 12, sono volti a chiarire, come motivato in relazione tecnica, dubbi interpretativi sollevati dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina contrattuale a livello provinciale del congedo parentale e sul permesso per motivi educativi (cfr. art. 43, c. 4, del contratto intercompartimentale del 2008, come modificato dal contratto collettivo intercompartimentale del 18 novembre 2024, certificato da questa Sezione con deliberazione n. 19/2024/SCBOLZ/CCR, nonché il nuovo comma 1-bis dell’art. 52 del citato contratto).

In particolare, con l’art. 11 *“il testo della normativa provinciale viene allineato a quello statale e, dunque, anche alle indicazioni fornite dall’INPS sul punto”* (cfr. FAQ dell’INPS in tema congedo parentale

aggiornate al dicembre 2023), specificando che *“ogni periodo di congedo parentale è comprensivo anche di eventuali giorni festivi e non lavorativi che ricadano all'interno dello stesso. Tale modalità di computo non trova applicazione ove i diversi periodi di congedo siano intervallati dalla ripresa dell'attività lavorativa del dipendente e della dipendente”*.

Nell'art. 12, invece, vengono chiariti dubbi interpretativi *“sul fatto che, qualora un genitore usufruisca del permesso per motivi educativi, l'altro genitore conserva il diritto al congedo parentale non trasferibile di tre mesi”*.

All'art. 13 è prevista l'abrogazione dell'*“indennità libero professionale”* a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni a livello di comparto relative agli incentivi appalti e agli incentivi per attività altamente specializzate e una disciplina transitoria ai sensi della quale *“le attività in corso al momento dell'entrata in vigore dell'attuazione dei nuovi articoli 80/bis e 80/ter del contratto collettivo intercompartimentale del 12 febbraio 2008 sono retribuite ai sensi del previgente articolo 82 del contratto collettivo intercompartimentale del 12 febbraio 2008”*.

Infine, l'art. 14, in conformità all'art. 48, c. 3, del d.lgs. 165/2001, reca la previsione della sospensione dell'esecuzione parziale o totale del contratto in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa.

4. Attendibilità dei costi quantificati

In via generale, il Collegio ricorda come per le fasi concernenti la preliminare programmazione delle risorse e la successiva contrattazione risultino fondamentali i dati relativi al personale interessato alla contrattazione (che gli enti devono sempre precisamente individuare), così come quelli concernenti la *“massa retributiva”* (costituita da tutte le voci retributive riconosciute a titolo di trattamento fondamentale e accessorio), nonché, quelli riguardanti la *“retribuzione media pro-capite”*. A tal fine i sistemi di calcolo di tutti gli enti pubblici, nell'ottica di tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica, dovrebbero basarsi su strumenti adeguati fondati su banche dati (cfr. *in primis*, per esigenze di uniformità, il Sistema Conoscitivo del Personale Dipendente delle Amministrazioni pubbliche - SICO, gestito dal MEF), strutturalmente implementate (cfr. deliberazione di questa Sezione n. 36/2024/CCR).

Al riguardo, la PAB ha fornito, in allegato alla nota del Presidente della Provincia del 9 ottobre 2025 e con successive note, il dato complessivo concernente la *“massa retributiva”* (al netto degli emolumenti *una tantum* riconosciuti dai precedenti contratti di intercomparto) e la *“retribuzione media pro capite”* riferito alle unità di lavoro a tempo pieno degli enti i cui oneri sono a carico del bilancio provinciale (dato estratto dalle banche dati in uso).

I dati fanno riferimento all'esercizio (2024) anteriore a quello di entrata in vigore del contratto in esame e sono posti a raffronto con quello derivante dall'applicazione del contratto medesimo.

In particolare, per i comparti considerati, gli Esperti, rispondendo alla richiesta del Magistrato istruttore, hanno precisato che la retribuzione media *pro-capite* registra una percentuale di

incremento medio che si colloca tra l' 8,15 e il 12,69 per cento (10,95 per il comparto Amministrazione provinciale; 8,15 per il Servizio Sanitario provinciale; 12,69 per i Servizi Sociali delegati; 11,76 per le Residenze per anziani; 11,96 per i Comuni e 11,94 per le Comunità comprensoriali - amministrazione; 10,09 per l'Azienda di soggiorno e turismo di Bolzano; 10,66 per l'Azienda di soggiorno, cura e turismo di Merano; 9,67 per l'Istituto per l'edilizia sociale).

Gli Esperti precisano altresì che *“nessun Ente registra un incremento medio superiore ai valori dell'inflazione indicati”*.

Ai sensi dell'art. 5, c. 5, della l.p. n. 6/2015, una volta sottoscritta, l'ipotesi di contratto collettivo è stata trasmessa alla Giunta provinciale unitamente a una *“relazione sui costi e sulla compatibilità economica del contratto collettivo, corredata di appositi prospetti relativi al personale interessato, ai costi e agli oneri riflessi, con la quantificazione della spesa complessiva, sia per l'anno in corso sia per gli anni successivi”*.

Con riferimento alla stima dei costi relativi all'aumento strutturale della retribuzione con decorrenza dal 1° gennaio 2025 e riferito al triennio 2022-2024 (aumento medio del 12,35 per cento, come specificato dagli Esperti con la citata nota del 15 ottobre 2025), l'Amministrazione, come riportato in delibera di Giunta provinciale n. 787/2025, ha tenuto in considerazione l'indice di inflazione IPCA-NEI al netto della dinamica dei prezzi dei beni importati (15,4 per cento complessivo) e quello NIC registrato a livello locale, al netto dei beni energetici (14,6 per cento complessivo), indicatori che registrano l'inflazione nel triennio 2022-2024.

Nelle note di comunicazione dei citati indicatori da parte dell'Istituto provinciale di statistica (trasmesse in allegato alla delibera) viene nuovamente richiamato, con particolare riferimento all'indice IPCA-NEI, l'Accordo quadro di riforma degli assetti contrattuali, sottoscritto dal Governo statale e dalle parti sociali in data 22 gennaio 2009. Si ricorda che, nello specifico, detto accordo assume per il settore del lavoro pubblico, come parametro di riferimento il predetto indice, con la previsione di una verifica degli eventuali scostamenti tra l'inflazione prevista (e riconosciuta in sede di acconti) e quella reale osservata alla scadenza, ai fini dell'eventuale recupero nell'ambito del successivo triennio.

La Sezione, in merito all'utilizzo dell'indice NIC al netto dei beni energetici, rammenta, in termini generali, le osservazioni già formulate nel rapporto di certificazione sull'ipotesi del *“primo accordo stralcio per il rinnovo del contratto intercompartimentale per il triennio 2022-2024”* di cui alla deliberazione n. 12/2023/SCBOLZ/CCR, cui rinvia (cfr. in particolare pag. 14).

Con riferimento alla stima dei costi derivanti dall'art. 3 dell'ipotesi, la Relazione illustra che l'adeguamento strutturale dello stipendio viene riconosciuto attraverso un incremento dell'indennità integrativa speciale, modulato in funzione della qualifica funzionale di appartenenza del personale interessato. In linea con gli obiettivi programmatici stabiliti dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 655/2025, gli aumenti risultano progressivamente più elevati per le qualifiche

funzionali inferiori (dall'8,45 per cento riconosciuto alla qualifica unica della dirigenza sanitaria al 15,14 per cento alla prima qualifica funzionale).

Sottolinea al riguardo la documentazione trasmessa che il riconoscimento di importi risultanti da percentuali più alte, per qualifiche funzionali più basse, è motivato dalla maggiore esposizione alla perdita del potere d'acquisto di tali categorie di lavoratori. Inoltre, vanno tenute in debito conto le positive tendenze generali dell'economia e del mercato del lavoro a livello provinciale che emergono dai valori del PIL (vedi *infra* paragrafo 6) e dai dati sull'andamento della spesa per consumi delle famiglie (cfr. le pubblicazioni dell'ASTAT - Info del 13 aprile 2025 e del 2025, entrambe richiamate dall'Amministrazione), secondo quanto previsto anche dall'art. 4, c. 6, della l.p. 6/2015.

La modalità di calcolo utilizzata dall'Amministrazione ha tenuto conto dell'anzianità media di servizio del personale dell'Amministrazione provinciale e dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige, (pari rispettivamente a 17,2 anni e 16,17 anni al 31 dicembre 2024).

In particolare, la base di calcolo utilizzata è costituita dallo stipendio base mensile del livello retributivo superiore con quattro scatti e dall'indennità integrativa speciale in vigore al 1° gennaio 2023, distinta per ciascuna qualifica funzionale.

Il costo complessivo derivante dall'art. 3 è determinato moltiplicando i costi aggiuntivi per la nuova indennità integrativa speciale - I.I.S. (comprensivi degli oneri sociali) per gli equivalenti a tempo pieno (FTE) delle singole qualifiche funzionali al 31 dicembre 2024.

L'aumento strutturale interessa le unità di lavoro, espresse in *full time equivalent* (FTE), di seguito indicate: n. 10.754,16 dell'Amministrazione provinciale; n. 9.365,25 dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige; n. 4.140,30 delle Residenze per Anziani; n. 4.241,37 dei Comuni e delle Comunità comprensoriali (esclusi i servizi sociali delegati inclusi 290,72); n. 1.869,68 delle Comunità comprensoriali/enti gestori dei servizi sociali delegati; n. 165,95 dell'IPES; n. 16,61 dell'Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano e n. 20,32 dell'Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di Merano.

Relativamente alla quantificazione dei costi derivanti dall'art. 4 (*"Effetti dell'aumento dell'indennità integrativa speciale su altri elementi retributivi"*), la Relazione attesta che *"i costi collegati sono stati calcolati come valore stimato e come differenza tra i costi (compresi gli oneri sociali) delle prestazioni rese nel 2023 e lo stesso importo, aumentato della percentuale media di aumento della I.I.S. (compresi gli oneri sociali)"*, e precisando che *"per l'aumento non è stata utilizzata la percentuale media del 12,35 sopra indicata, ma l'aumento medio effettivo dell'I.I.S. per ogni ente"*.

Per il calcolo degli oneri sociali l'Amministrazione ha utilizzato un'aliquota media del 36 per cento (il contributo INADEL del 2,88 per cento è dovuto solo per il trattamento fondamentale).

Riguardo agli artt. 6 (*"Incentivi appalti"*), 7 (*"Incentivi per attività altamente specializzate"*) e 8 (*"Cumulo di incentivi e indennità"*) recanti una disciplina quadro, la Relazione specifica che *"solo le disposizioni a livello di comparto comporteranno indicazioni sui costi"*.

Passando alla quantificazione dei costi concernenti l'art. 9 (*"Congedo straordinario retribuito per le vittime di violenza di genere"*), l'Amministrazione ha stimato il numero dei potenzialmente coinvolti sulla base di un'indagine statistica, condotta nel 2025 dall'ISTAT, dalla quale emerge che 1,5 donne su 10.000 hanno fatto ricorso alle *"case rifugio"* e *"strutture residenziali non specializzate per vittime di violenza di genere"*.

Applicando tale rapporto al personale provinciale risultano potenzialmente interessate un numero di 4 collaboratrici, le quali avrebbero diritto ad un'astensione dal lavoro per un periodo massimo di tre mesi, durante il quale la PAB deve corrispondere un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione *"con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa"*. Per il calcolo della stima dei costi sono stati presi a riferimento lo stipendio base, l'indennità integrativa speciale, parte dell'indennità di bilinguismo spettante al personale inquadrato nella 8° qualifica funzionale, con quattro scatti nel livello retributivo superiore.

Infine, agli artt. 11 e 12 dell'ipotesi di contratto, trattandosi di disposizioni meramente interpretative, sono prive di costi (cfr. pag. 36 della Relazione).

Per quanto concerne la razionalità e congruità delle stime, anche con riferimento alle metodologie utilizzate, risultanti dalla Relazione tecnica di accompagnamento all'ipotesi di contratto e dalla restante documentazione pervenuta, gli uffici della Sezione hanno, in primo luogo, esaminato i conteggi concernenti le quantificazioni degli oneri connessi con l'ipotesi contrattuale all'esame.

La tabella sottostante espone i costi complessivi derivanti dall'ipotesi di contratto (oneri sociali compresi), posti a carico del bilancio provinciale e finanziati tramite il fondo per la contrattazione di cui all'art. 5, c. 1, della l.p. n. 11/2024 (*"Legge di stabilità provinciale per l'anno 2025"*), come modificato e sostituito dall'art. 9, c. 1, della l. p. n. 3/2025 (*"Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2025-2027 e altre disposizioni"*), dall'art. 1, c. 2, della l.p. n. 11/2025 (*"Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027"*) nonché dall'art. 7, c. 1, della l.p. n. 12/2025 (*"Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2025-2027 e altre disposizioni"*).

COSTI COMPLESSIVI POSTI A CARICO DEL BILANCIO PROVINCIALE (in euro)			
		costi a regime	
	2025	2026	2027
PAB			
aumento strutturale (art. 3)	67.051.234,38	67.051.234,38	67.051.234,38
costi aggiuntivi collegati all'I.I.S. (art. 4)	216.054,64	1.296.327,81	1.296.327,81
congedo per le vittime di violenza di genere (art. 9)	21.792,81	21.792,81	21.792,81
totale	67.289.081,83	68.369.355,00	68.369.355,00
Azienda sanitaria			
aumento strutturale (art. 3)	60.038.578,08	60.038.578,08	60.038.578,08
costi aggiuntivi collegati all'I.I.S. (art. 4)	133.967,49	803.804,91	803.804,91
congedo per le vittime di violenza di genere (art. 9)	19.078,61	19.078,61	19.078,61
totale	60.191.624,18	60.861.461,60	60.861.461,60
Comunità comprensoriali enti gestori dei servizi delegati			
aumento strutturale (art. 3)	11.404.626,35	11.404.626,35	11.404.626,35
costi aggiuntivi collegati all'I.I.S. (art. 4)	14.286,26	85.717,54	85.717,54
congedo per le vittime di violenza di genere (art. 9)	4.130,71	4.130,71	4.130,71
totale	11.423.043,32	11.494.474,60	11.494.474,60
Residenze per Anziani (RPA)			
aumento strutturale senza quota partecipativa (art. 3)	17.186.905,81	12.120.800,71	8.743.397,31
costi aggiuntivi collegati all'I.I.S. (art. 4)	30.998,24	185.989,42	185.989,42
congedo per le vittime di violenza di genere (art. 9)	9.680,26	9.680,26	9.680,26
totale	17.227.584,31	12.316.470,39	8.939.066,99
Comuni			
aumento strutturale (art. 3)	23.529.159,46	23.529.159,46	23.529.159,46
costi aggiuntivi collegati all'I.I.S. (art. 4)	120.928,70	725.572,17	725.572,17
congedo per le vittime di violenza di genere (art. 9)	6.334,68	6.334,68	6.334,68
totale	23.656.422,84	24.261.066,31	24.261.066,31
Comunità comprensoriali (servizi sociali non delegati)			
aumento strutturale (art. 3)	1.803.929,36	1.803.929,36	1.803.929,36
costi aggiuntivi collegati all'I.I.S. (art. 4)	6.972,95	41.837,71	41.837,71
congedo per le vittime di violenza di genere (art. 9)	943,56	943,56	943,56
totale	1.811.845,87	1.846.710,63	1.846.710,63
totale a carico del bilancio provinciale	181.599.602,35	179.149.538,53	175.772.135,13

Fonte: rielaborazione di dati presenti nella Relazione sui costi e sulla compatibilità economica del contratto collettivo, allegata alla deliberazione della Giunta provinciale n. 787/2025.

Si evidenzia che a differenza della precedente tornata contrattuale intercompartimentale (come riportato anche nella Relazione) la Provincia finanzia i costi derivanti dall'ipotesi di contratto anche per gli enti "cofinanziati" (Comuni e, in parte, Residenze per Anziani) attraverso il fondo per la contrattazione di cui sopra. Per quanto concerne le Residenze per Anziani, una parte dei costi relativi all'adeguamento strutturale del trattamento retributivo di cui all'art. 3 permane finanziata direttamente dalle residenze medesime.

Nella tabella che segue sono esposti i restanti oneri che conseguono dall'ipotesi di contratto all'esame e che non trovano copertura nel richiamato fondo provinciale per la contrattazione, bensì nei bilanci dei singoli Enti.

COSTI COMPLESSIVI DEL CONTRATTO A CARICO DEGLI ENTI (in euro)			
		costi a regime	
	2025	2026	2027
IPES			
aumento strutturale (art. 3)	1.038.193,41	1.038.193,41	1.038.193,41
costi aggiuntivi collegati all'I.I.S. (art. 4)	0,00	0,00	0,00
congedo per le vittime di violenza di genere (art. 9)	260,40	260,40	260,40
totale	1.038.453,81	1.038.453,81	1.038.453,81
Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano			
aumento strutturale (art. 3)	101.458,77	101.458,77	101.458,77
costi aggiuntivi collegati all'I.I.S. (art. 4)	921,74	5.530,42	5.530,42
congedo per le vittime di violenza di genere (art. 9)	27,96	27,96	27,96
totale	102.408,47	107.017,15	107.017,15
Azienda di soggiorno, cura e turismo di Merano			
aumento strutturale (art. 3)	123.421,82	123.421,82	123.421,82
costi aggiuntivi collegati all'I.I.S. (art. 4)	300,00	1.800,00	1.800,00
congedo per le vittime di violenza di genere (art. 9)	41,94	41,94	41,94
totale	123.763,76	125.263,76	125.263,76
Residenze per Anziani (RPA)			
quota di partecipazione	6.754.806,80	11.820.911,90	15.198.315,30
totale a carico dei bilanci degli enti	8.019.432,84	13.091.646,62	16.469.050,02

Fonte: rielaborazione di dati presenti nella Relazione sui costi e sulla compatibilità economica del contratto collettivo, allegata alla deliberazione della Giunta provinciale n. 787/2025.

Per quanto concerne la determinazione della consistenza del personale interessato, l'Amministrazione illustra che la medesima è stata tratta dalla banca dati "Clickview" (Provincia autonoma di Bolzano), dal programma "IPV" mediante estrazione diretta dei dati dalla banca dati utilizzata per l'elaborazione degli stipendi (Azienda Sanitaria dell'Alto Adige), da rilevazioni dirette presso le Residenze per Anziani (Residenze per Anziani), dal programma del personale "GPS" (Comuni, Comunità comprensoriali), dall'apposito *software* di gestione del personale (Istituto per l'edilizia sociale), da appositi gestionali (Azienda di soggiorno, cura e turismo Merano e Azienda di soggiorno e turismo Bolzano).

Conclusivamente, in riferimento alla quantificazione dei costi contrattuali, la Sezione rileva che la Relazione illustrativa, unitamente alla documentazione trasmessa, espone con soddisfacente chiarezza la metodologia utilizzata per quantificare gli oneri connessi al contratto in esame.

5. Compatibilità finanziaria con gli strumenti di programmazione e di bilancio provinciali

Ai sensi dell'art. 7 della l.p. n. 6/2015 "(1) La spesa destinata alla contrattazione collettiva è da indicare annualmente con apposita norma nella legge finanziaria. Nella contrattazione collettiva non è consentito assumere impegni di spesa superiori a quelli stabiliti per ogni singolo anno. (2) La spesa autorizzata a carico del primo esercizio è iscritta, nell'ambito del limite stabilito ai sensi del comma 1, su apposito fondo del bilancio annuale di previsione; quella a carico degli esercizi successivi è indicata, distintamente per ciascun anno, tra gli stanziamenti a legislazione vigente del bilancio pluriennale. (3) Con la deliberazione di autorizzazione alla sottoscrizione dei contratti collettivi la Giunta provinciale preleva dal fondo di cui al comma 2 le somme necessarie a favore dei capitoli di spesa cui fanno carico le maggiori spese connesse con i rispettivi contratti

collettivi. (4) L'importo non utilizzato sul fondo di cui al comma 2, è portato in aumento del corrispondente fondo iscritto nel bilancio dell'esercizio successivo, fino ad avvenuta sottoscrizione dei relativi contratti collettivi, al fine di garantire, nei limiti consentiti dalla normativa sul periodo di riferimento dei contratti collettivi, il finanziamento dei costi contrattuali riferiti agli anni di mancato utilizzo dei fondi preventivati".

Relativamente all'ipotesi di contratto collettivo all'esame l'art. 5, c. 1, della l.p. n. 11/ 2024, così come sostituito e modificato dall'art. 9, c. 1, della l.p. 3/2025, dall'art. 1, c. 2, della l.p. 11/2025 e, infine, dall'art. 7, c. 1 della l.p. 12/2025 prevede che:

"1) Per la contrattazione collettiva a livello provinciale è autorizzata, a carico del bilancio provinciale 2025-2027, una spesa massima di 337.674.028,45 di euro per l'anno 2025, una spesa massima di 266.607.923,35 di euro per l'anno 2026 e una spesa massima di 263.230.519,95 di euro per l'anno 2027".

Ciò posto, si rileva che nell'ordinamento provinciale, l'articolo 5, c. 5, della l.p. n. 6/2015 dispone che il Collegio dei revisori della PAB debba rilasciare un parere motivato sull'ipotesi di contratto collettivo *"attestante la compatibilità economico-finanziaria del contratto collettivo con i vincoli di bilancio"* della Provincia autonoma di Bolzano.

Per l'ipotesi di contratto in esame, sono stati rilasciati i pareri favorevoli in ordine alla compatibilità dei profili di cui sopra in data 15 settembre e 29 settembre 2025 (verbali nn. 33 e 35/2025).

Nei citati pareri, è anche richiamata l'attestazione del Direttore dell'Ufficio bilancio e programmazione della Provincia del 12 settembre 2025, che riporta la precisazione che i maggiori oneri, così come calcolati e rappresentati nella Relazione tecnica *"non superano il limite posto dalla legge, nonché gli stanziamenti previsti a bilancio di previsione in nessun esercizio finanziario e risultano, pertanto, compatibili con il vigente bilancio di previsione nonché a livello prospettico"*.

Al fine di verificare la compatibilità, sotto il profilo finanziario, dell'ipotesi di contratto in esame, la tabella seguente mette a confronto le risorse complessive stanziare dalla Provincia e quelle impiegate, in conseguenza degli oneri derivanti dall'ipotesi del presente contratto.

Risorse e impieghi			
	2025	2026	2027
Risorse stanziare con l'art. 5, c. 1, l.p. n. 11/2024, come mod. con l.p. n. 3/2025, l.p. n. 11/2025 e n. 12/2025	337.674.028,45	266.607.923,35	263.230.519,95
Impieghi previsti dall'ipotesi di contratto collettivo intercompartimentale certificato dalla Sezione di Bolzano con deliberazione n. 46/2025/CCR del 23 luglio 2025	62.391.473,99	9.476.912,80	9.476.912,80
Impieghi previsti dall'ipotesi di contratto collettivo intercompartimentale certificato dalla Sezione di Bolzano con deliberazione n. 51/2025/CCR del 23 luglio 2025	23.838.978,11	2.721.235,92	2.721.235,92
Impieghi previsti dall'ipotesi di contratto collettivo in esame	181.599.602,35	179.149.538,53	175.772.135,13
Risorse residue	69.843.974,00	75.260.236,10	75.260.236,10

Gli impieghi indicati per l'esercizio 2027 per l'ipotesi di contratto in esame, rappresentano, altresì, i costi a regime.

La copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla presente ipotesi di contratto non direttamente finanziati dal fondo per la contrattazione collettiva di cui all'art. 5, c. 1, della l.p. n. 11/2024, secondo quanto previsto dalla delibera di Giunta provinciale n. 655/2025 va assicurata dagli enti interessati, facenti tutti parte del sistema territoriale integrato di competenza della Provincia (Ente vigilante e finanziatore, ai sensi dell'art. 79 dello Statuto di autonomia), mediante *“accantonamento ovvero attraverso gli stanziamenti di spesa nei pertinenti capitoli di bilancio”*.

A tal riguardo, la Relazione evidenzia che *“l'Ipes, l'Azienda di soggiorno e turismo di Bolzano e l'Azienda di cura, soggiorno e turismo di Merano hanno confermato con dichiarazioni del 03.09.2025 (Ipes), del 29.08/08.09.2025 (Azienda di soggiorno e turismo di Bolzano) e del 09.09.2025 (Azienda di cura, soggiorno e turismo di Merano) di finanziare autonomamente i costi contrattuali a loro derivanti mediante accantonamento ovvero attraverso gli stanziamenti di spesa iscritti nei pertinenti capitoli di bilancio. L'Associazione delle Residenze per anziani dell'Alto Adige ha confermato con lettera del 10.09.2025 che le residenze per anziani finanziano gli importi (...) come «quota di partecipazione»”*. Le citate attestazioni sono state trasmesse in allegato alla nota del Presidente della Provincia del 9 ottobre 2025.

Conclusivamente, la Sezione rileva che le risorse finanziarie previste sono coerenti con la quantificazione degli oneri contrattuali.

6. Compatibilità economica con gli strumenti di programmazione e di bilancio provinciali

Per quanto concerne, in generale, la valutazione della compatibilità economica con gli strumenti di programmazione e di bilancio, la medesima si basa di regola su un raffronto tra la dinamica retributiva degli incrementi contrattuali prevista dalla singola ipotesi di accordo e i principali aggregati di finanza pubblica (a titolo esemplificativo si citano: l'andamento degli indici dei prezzi al consumo, il prodotto interno lordo-PIL), da considerarsi alla luce dei più recenti documenti di finanza pubblica.

A tal fine si espone nelle seguenti tabelle un quadro riassuntivo dell'andamento dei principali indicatori macroeconomici, registrati a livello statale (fonte: ISTAT) e provinciale (fonte: Istituto provinciale di statistica-ASTAT).

anno	variazioni percentuali dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI) (1)		variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) (2)		variazioni percentuali su base annuale dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) esclusi beni energetici - medie annue (3)	variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato al netto dei prodotti energetici importati (IPCA-NEI)
	indice nazionale	indice provinciale	indice nazionale	indice provinciale	indice provinciale	indice nazionale
2019	0,5	1,3	0,5	1,3	1,4	0,8 (4)
2020	-0,3	0,8	-0,2	0,9	1,5	0,7 (5)
2021	1,9	2,5	1,9	2,5	1,5	0,7 (6)
2022	8,1	9	8,4	9,9	5	6,6
2023	5,4	5,6	5,6	5,9	6	6,9
2024	0,8	1,4	0,9	1,6	3	1,3
2025						2 (previsione)
2026						1,9 (previsione)
2027						2 (previsione)

(1) senza tabacchi: <https://astat.provincia.bz.it/PriceDigit.aspx?INDEX=CONS&lang=it>

(2) senza tabacchi: <https://astat.provincia.bz.it/it/calcoli-inflazione.asp>

(3) https://esploradati.istat.it/databrowser/#/it/dw/categories/IT1,Z0400PRI,1.0/PRI_CONWHONAT/DCSP_NIC2B2015/IT1,167_742_DF_DCSP_NIC2B2015_2,1.0

(4) <https://www.istat.it/comunicato-stampa/ipca-al-netto-degli-energetici-importati-scostamenti-2018-2021-e-previsioni-2022-2025-2/> (giugno 2023)

(5) <https://www.istat.it/it/archivio/297888> (giugno 2024)

(6) <https://www.istat.it/comunicato-stampa/comunicazione-ipca-anni-2021-2024/> (giugno 2025)

anno	variazione percentuale del prodotto interno lordo (PIL) in termini reali	
	indice nazionale (1)	indice provinciale (5)
2019	0,4	1,5
2020	-8,9	-8,8
2021	8,9	5,8
2022	4,7	6,5 (6)
2023	0,7	1,2
2024	0,5 (2)	1,1
2025	0,5 (previsione) (3)	1,2 (previsione)
2026	0,8 (previsione) (4)	1,3 (previsione)

(1) <https://www.istat.it/comunicato-stampa/conti-economici-nazionali-anno-2023/> (settembre 2024)

(2) <https://www.istat.it/comunicato-stampa/stima-preliminare-del-pil-iv-trimestre-2024/> (gennaio 2025)

(3) <https://www.istat.it/comunicato-stampa/stima-preliminare-del-pil-ii-trimestre-2025/> (luglio 2025)

(4) <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2025/04/22/world-economic-outlook-april-2025> (aprile 2025)

(5) <https://astat.provincia.bz.it/it/pubblicazioni/>

pil-e-spesa-per-consumi-delle-famiglie-2023-2025-stime-e-previsioni-aggiornate (ottobre 2024)

(6) <https://astat.provincia.bz.it/it/pubblicazioni/pil-e-spesa-per-consumi-delle-famiglie-2024-2026> (aprile 2025)

Si registra, a livello nazionale, un incremento percentuale dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (indice IPCA-NEI, al netto dei prodotti energetici importati) del 6,6 per cento nel 2022, del 6,9 per cento nel 2023 e dell'1,3 per cento nel 2024, a fronte di un incremento dell'indice dei prezzi

al consumo (indice NIC, esclusi beni energetici/medie annue), a livello provinciale, del 5 per cento nel 2022, del 6 per cento nel 2023 e del 3 per cento nel 2024.

Il richiamato indice costituisce punto di riferimento per la contrattazione collettiva, in quanto è basato su metodologie comuni e standardizzate a livello europeo ed è utilizzato dalla Commissione europea e dalla Banca Centrale Europea (BCE) per monitorare la stabilità dei prezzi e valutare i criteri di convergenza tra i diversi Stati membri dell'Unione europea.

Ancora a livello macroeconomico, la Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza provinciale (Nadefp) 2025-2027, approvata dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 926 del 29 ottobre 2024, riferisce che *“l'Istituto provinciale di statistica prevede per il 2025 un aumento del PIL in termini reali dell'1,0% (a livello nazionale il Governo ha previsto un +0,9%) e in termini nominali del 2,8% (Italia +3,0%)”*, sottolineando, altresì, che *“nel mese di settembre l'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC con tabacchi) ha registrato a Bolzano un aumento del 1,8%, in forte calo rispetto al valore massimo raggiunto nel mese di dicembre 2022 (+12,5%)”*. Il Documento di Economia e Finanza provinciale (defp) 2026-2028, approvato dalla Giunta, con deliberazione n. 396 del 10 giugno 2025, evidenzia, poi, che *“In seguito al calo dell'inflazione durante tutto il 2023, nel 2024 la crescita dei prezzi al consumo rimane contenuta, seppure con una tendenza al rialzo negli ultimi mesi. Permane la forbice con la media nazionale”* e che *“Nel complesso, per il 2024 i modelli suggeriscono una crescita del PIL dell'1,1%, superiore a quella a livello nazionale (...) nel 2025 l'Alto Adige segnerebbe una crescita dell'1,2%. Per il 2026 una prima previsione suggerisce una crescita economica pari all'1,3%”*.

La Sezione ricorda, infine, quanto recentemente osservato dalle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti (cfr. pag. 48 della *“Relazione sul costo del lavoro pubblico 2025”*, approvata con deliberazione n. 13/SSRRCO/RCL/2025), ovvero che *“non può essere trascurato anche solo il rischio potenziale che può celarsi dietro una eventuale rincorsa dei salari agli andamenti del tasso d'inflazione, in particolare in situazioni come quella attuale caratterizzata da rapide oscillazioni ascrivibili a fattori del tutto esogeni al sistema economico nazionale che, peraltro, in ragione della loro eccezionalità, sono di sovente destinate a ridursi con altrettanta rapidità”*.

Ciò considerato, il Collegio rileva che i dati economici sopra riportati evidenziano una sostanziale coerenza degli incrementi di spesa del personale destinatario della presente ipotesi di accordo, con il trend delle principali grandezze macroeconomiche registrate a livello locale.